



Bruxelles, 20.7.2021
COM(2021) 421 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

**Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che
modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010**

ALLEGATO I

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo 20.

I seguenti coefficienti sono applicabili in modo cumulativo agli importi di base di cui all'articolo 20, paragrafo 6, in funzione di ciascuna delle circostanze aggravanti o attenuanti seguenti.

I. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:

1. se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta si applica un coefficiente aggiuntivo di 1,1;
2. se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi, si applica un coefficiente di 1,5;
3. in caso di evidenziazione, attraverso la violazione, di carenze sistemiche nell'organizzazione del soggetto obbligato selezionato, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei controlli interni dello stesso, si applica un coefficiente di 2,2;
4. se la violazione è stata commessa intenzionalmente, si applica un coefficiente di 3;
5. se non è stato preso alcun provvedimento dal momento dell'accertata violazione, si applica un coefficiente di 1,7;
6. se l'alta dirigenza del soggetto obbligato selezionato non ha cooperato con l'Autorità nello svolgimento delle indagini, si applica un coefficiente di 1,5.

II. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:

1. se l'alta dirigenza del soggetto obbligato selezionato può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per impedire l'infrazione, si applica un coefficiente di 0,7;
2. se il soggetto obbligato selezionato ha portato rapidamente, efficacemente e completamente all'attenzione dell'Autorità la violazione, si applica un coefficiente di 0,4;
3. se il soggetto obbligato selezionato ha adottato misure volontarie per assicurare che violazioni simili non si ripetano in futuro, si applica un coefficiente di 0,6.

ALLEGATO II

Elenco degli obblighi direttamente applicabili di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 3

1. Gli obblighi relativi all'adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettere a) e b), sono quelli previsti agli: articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36 e 37 del [regolamento antiriciclaggio].
2. Gli obblighi relativi alle politiche e alle procedure di gruppo di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), sono quelli previsti agli: articoli 13 e 14 del [regolamento antiriciclaggio].
3. Gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettere a) e b), sono quelli previsti agli: articoli 50, 51 e 52 del [regolamento antiriciclaggio] e agli articoli 9, 13 e 18 della [rifusione del regolamento sui trasferimenti di fondi].
4. Gli obblighi relativi alle politiche, ai controlli e alle procedure interni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), sono quelli previsti agli: articoli 7, 8, 9, 38, 39 e 40 del [regolamento antiriciclaggio].
5. Altri obblighi di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettere c) e d), sono quelli previsti agli: articoli 54, 56, 57 e 58 del [regolamento antiriciclaggio] e articoli 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 e 21 del [regolamento sui trasferimenti di fondi].